



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-01/07/2020- 0010016 (prot. MiSE n. 14158 del 2 luglio 2020) con cui la società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la modifica dell'impianto a ciclo combinato di La Casella "E. Amaldi", sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC) mediante la realizzazione del "Progetto di *upgrade*" e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che il Proponente con nota prot.n. ENEL-PRO-01/07/2020-10003 ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (all'epoca Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con la suddetta istanza del 2 luglio 2020, le attività, da effettuarsi nell'ambito di una fermata di manutenzione programmata per le turbine a



gas delle unità 2 e 3 esistenti, sono funzionali a conseguire un aumento della potenza elettrica lorda erogabile da ciascun ciclo combinato (da 381 MWe a 418 MWe) e consistono nella:

- sostituzione delle pale fisse e mobili delle turbine a gas esistenti;
- installazione di un nuovo sistema bruciatori
- installazione di sistemi di denitrificazione catalitica SCR (Selective Catalytic Reduction), funzionali a ridurre e minimizzare gli impatti ambientali con una riduzione degli NOx emessi da ciascuna unità, in tutte le condizioni di funzionamento, dagli attuali 30 mg/Nm<sup>3</sup> ai nuovi 10 mg/Nm<sup>3</sup>, comprensivi di stoccaggio di ammoniaca.

**VISTA** la nota prot. n. 15208 del 10.7.2020 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (all'epoca Ministero dello sviluppo economico), a seguito della succitata istanza del 2 luglio 2020, ha avviato il procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., secondo le modalità previste dall'art. 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., provvedendo contestualmente a sospenderne i termini in attesa delle necessarie valutazioni ambientali ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 7/2002 e s.m.i.

**VISTO** il decreto direttoriale n. 36 del 16 marzo 2022, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (all'epoca Ministero della Transizione Ecologica) ha decretato l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto presentato con non nota ENEL-PRO-01/07/2020-10003 del 1 luglio 2020;

**VISTA** la nota ENEL-PRO-17/06/2022-0009796 del 17 giugno 2022, con cui il Proponente ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 185 dell'11 aprile 2023, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, allegando:

- parere del Ministero della cultura, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 9126-P del 10.03.2023, comprensivo di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- parere della Regione Emilia Romagna- Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento di Sanità Pubblica, reso con nota prot. n. 273930/2022 del 03.11. 2022;
- parere dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota prot. AOO-ISS-3120 del 24.01.2023;
- parere tecnico istruttorio n. 394 del 06.02.2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-13/04/2023-0006399 del 14.4.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 59145 con cui il Proponente, tenuto conto del parere favorevole reso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di valutare l'opportunità di riaprire i termini istruttori e di fissare il termine per la trasmissione dei pareri nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria asincrona in 45 giorni.



**VISTA** la nota prot. n. 67539 del 27 aprile 2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto a disporre la riapertura dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.,

**CONSIDERATO** che, con la suddetta nota di riapertura dei termini procedurali, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha fissato i termini per l'espressione dei pareri in 45 giorni, ritenendo di poter accogliere la richiesta del Proponente, in coerenza con le disposizioni della legge 241/90 e s.m.i., e anche tenendo conto del fatto che il progetto non prevede nuovi impianti da realizzare ma solo l'adeguamento dell'impianto esistente.

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota Prot. n. 16179 del 13 ottobre 2022 (prot. in ingresso n.33454 di pari data) con cui il Proponente ha dato evidenza di aver completato con esito positivo le pratiche relative agli ostacoli alla navigazione aerea (Nota ENAC prot. n. ENAC-TNE-26/09/2022-0117873-P), allegando anche quanto disposto per gli aspetti relativi alla navigazione aerea a bassa quota dal Comando 1^ Regione Aerea Aeronautica Militare (prot. n. M\_D AMI001 REG2020 0014538 - 07-09-2020), che ha apposto anche specifiche prescrizioni;
- dichiarazione del proponente di aver effettuato in data 27/01/2023 la procedura per l'accertamento di non interferenza attività minerarie (nota prot. n.1876 del 2 febbraio 2023 – prot. interno n. 3713 del 2 febbraio 2023);
- parere SNAM di non interferenza delle opere con i propri impianti (prot. n. NORD/PAV/Pas/021/Agn rif. EAM60881 – prot. MASE n. 4854 del 13 febbraio 2023);
- parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Piacenza (prot. n. dipvvf.COM-PC. REGISTRO UFFICIALE.0.0005299.19-04-2023 – prot. MASE n. 71208 del 4 maggio 2023);
- parere di non competenza del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica – DG USSRI – Div. VII Bonifiche SIN (Prot. MASE n.: 71524 - del 04/05/2023);
- nota n. 8097 del 11 maggio 2023 (prot. MASE n.76987 del 12 maggio 2023) con cui il Proponente ha riscontrato le richieste di integrazioni della Regione Emilia-Romagna (Area Energia ed economia verde), trasmesse con nota prot. 0439427.U del 05/05/2023, acquisita al prot. MASE n. 73353 del 9 maggio 2023;
- parere favorevole del Comune di Castel San Giovanni (prot. 11795 del 6 giugno 2023);
- nota acquisita al prot. MASE n. 94312 del 9 giugno 2023 con cui la Regione Emilia-Romagna (Settore Governo e qualità del territorio) ha comunicato che l'intervento di modifica proposto non riveste aspetti urbanistico localizzativi, trattandosi di adeguamenti tecnologici della centrale termoelettrica esistente.
- nota n. 9964 del 12 giugno 2023 con cui il Proponente ha trasmesso il parere favorevole dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli (prot.n .DGUD0069\_8920\_2023);

**PRESO ATTO** che con nota n. 9978 del 12 giugno 2023 il Proponente ha trasmesso evidenza dell'accettazione del preventivo di Connessione predisposto da TERNA, comprensivo della soluzione tecnica minima generale (STMG) secondo cui è previsto il mantenimento dell'attuale schema di connessione e non sono previste nuove opere di rete da autorizzare;

**VISTA** la nota prot. n. 96888 del 14 giugno 2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:



- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Emilia-Romagna n. 1017 del 19 giugno 2023 con cui l'Ente ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni da parte del Proponente;

**VISTO** l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "*altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67*".

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO-16.06.2021-9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*".

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina



Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'impianto a ciclo combinato di La Casella "E. Amaldi", sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC) mediante la realizzazione del "Progetto di upgrade" come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza nota prot. ENEL-PRO-01/07/2020- 0010016 (prot. MiSE n. 14158 del 2 luglio 2020) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza del 2 luglio 2020 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Castel San Giovanni nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia-Romagna nonché al Comune di Castel San Giovanni, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di



autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 31 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Castel San Giovanni un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:



**a) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, formalizzate con decreto VIA n. n. 185 dell'11 aprile 2023;**

**b) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza:**

- i. Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998.
- ii. Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68.
- iii. Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- iv. Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione.
- v. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovrà essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo. n. 139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012.

**c) Prescrizioni dell'Aeronautica Militare – Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea:**

Il Proponente dovrà rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 datata 09.08.2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

**d) Prescrizioni della Regione Emilia-Romagna:**

- i. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto direttoriale n. 185 dell'11/04/2023 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- ii. la società Enel Produzione S.p.A. dovrà comunicare alla Regione la data di entrata in esercizio delle modifiche progettuali oggetto del presente procedimento;
- iii. la società Enel Produzione S.p.A. dovrà trasmettere alla Regione, ai sensi di quanto previsto all'art. 20 della L.R. n. 26/2004, una relazione entro il 15 febbraio di ogni anno, contenente i dati di esercizio, i programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. La relazione, per i tre anni successivi all'entrata in esercizio delle modifiche oggetto del presente procedimento dovrà indicare



l'energia elettrica prodotta con specifico riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento oggetto del presente provvedimento e l'ammontare del contributo compensativo calcolato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 37 della l. n. 239/2004;

- iv. la società Enel Produzione S.p.A., entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà corrispondere alla Regione, che provvederà ad assegnarlo gli Enti individuati ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. 239/04, un contributo pari almeno a 0,10 euro per ogni MWh prodotto, come rivisto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1 comma 37 della stessa legge n. 239/04, calcolato con riferimento all'incremento di potenza autorizzato per tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento;
- v. il contributo di cui al punto 4 precedente non è dovuto se verranno stipulati, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dell'intervento, con gli Enti locali interessati e dandone comunicazione alla Regione, accordi ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. n. 239/04 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il cui valore non potrà essere inferiore al valore del contributo calcolato ai sensi del punto precedente o, nel caso in cui siano già stati stipulati accordi volontari relativi a misure di compensazione, di tali accordi dovrà essere data opportuna informativa alla Regione;
- vi. sono fatti salvi il parere del Comune di Castel San Giovanni nonché le condizioni e prescrizioni poste dagli Enti e trasmesse agli atti della CdS;
- vii. è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto, anche in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienicosanitaria e di sicurezza.

#### **Art. 5**

#### **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**